

DELIBERA n. 8/13/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
MA.PI/ EUTELIA S.P.A.
(GU 14 n.442/12)**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n° 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 2 aprile 2012 acquisita al protocollo generale al n. 15317/12/NA con la quale il sig. Furlan, in qualità di legale rappresentante della società MA.PI, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Eutelia S.p.A.;

VISTA la nota del 18 aprile 2012 prot. n. U/18579/12/NA con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 31 maggio 2012;

PRESO ATTO della mancata costituzione delle parti nella predetta audizione;

VISTA la nota del 1 giugno 2012 (prot. n. 27619/12/DIT) con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha formulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della delibera n.173/07/CONS, alla società Telecom Italia S.p.A. richiesta di integrazione istruttoria inerente al presente procedimento;

VISTA la nota del 20 settembre 2012 (prot. n.51933) acquisita a mezzo email con la quale la società Telecom Italia S.p.A., in riscontro alla predetta richiesta, ha fornito tutta la documentazione utile al completamento istruttorio;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. Furlan, in qualità di legale rappresentante della società MA.PI, intestatario dell'utenza telefonica n. 049.667xxx, contesta il mancato rilascio della disponibilità della linea perpetrato dalla società Eutelia S.p.A. per passaggio al gestore Telecom Italia S.p.A.. In particolare, in data 6 novembre 2011 l'istante sottoscriveva un contratto con la società Telecom Italia S.p.A. per la fornitura del servizio dati che prevedeva previa migrazione della risorsa numerica gestita dalla società Eutelia S.p.A. una connettività più celere per poter soddisfare le mutate esigenze lavorative. Mediante ripetuti contatti telefonici al servizio assistenza clienti 187, l'istante apprendeva che il passaggio veniva inibito dalla società Eutelia S.p.A., che pur sollecitata, non provvedeva alla liberazione della linea. Mediante l'intervento di questa Autorità, l'istante ha richiesto l'immediata liberazione della linea per il passaggio in Telecom Italia, il rimborso degli importi fatturati dalla società Telecom Italia, il riconoscimento dell'importo di euro 2.000,00 a copertura del disagio subito.

La società Eutelia S.p.A., disattendendo l'avviso di convocazione per l'udienza di discussione della controversia fissata per il giorno 31 maggio 2012, non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, della delibera n.173/07/CONS.

II. Motivi della decisione

In via preliminare, si deve evidenziare che la richiesta istruttoria disposta nei confronti di Telecom Italia S.p.A. è stata motivata dall'esigenza di acquisire la documentazione probatoria ed ulteriori elementi di valutazione utili al fine di riscontrare profili comuni di responsabilità nella gestione della cliente.

Dalla documentazione prodotta dalla società Telecom Italia S.p.A ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della delibera n.173/07/CONS, ed in particolare dalla copia delle schermate Pitagora XDSL si evince che sulla risorsa numerica n. 049.667xxx è presente un Bitstream Asimmetrico attivo dal 3 ottobre 2009 con la società Eutelia S.p.A. e che la richiesta di rientro in Telecom Italia S.p.A., inserita in data 14 novembre 2011, è stata rifiutata con causale di scarto: *“Migrazione tra OLO – Impossibile individuare l'impianto da migrare”* con DAC prevista al 29 novembre 2011.

Per quanto concerne invece la componente voce, dalla disamina della documentazione prodotta dalla società Telecom Italia S.p.A. si evince la presenza di una richiesta di attivazione della prestazione di CPS in data 2 marzo 2005, poi successivamente cessata in data 11 giugno 2011.

All'esito dell'attività istruttoria, si deve sottolineare che la causale di scarto *“Impossibile individuare l'impianto da migrare”*, pur sostanziandosi in un “KO” tecnico che oltre ad essere generico, non è sufficiente a giustificare l'infattibilità tecnica di attivazione che ha impattato l'intera procedura di migrazione, non è ascrivibile alla società Eutelia S.p.A., bensì alla divisione Wholesale di Telecom Italia S.p.A..

Invero il mancato rilascio della disponibilità della linea sarebbe stato certamente imputabile alla società Eutelia S.p.A., qualora l'istante avesse richiesto direttamente a quest'ultima società, in qualità di *Donating*, l'implementazione della procedura di cessazione con rientro ovvero qualora la società Eutelia S.p.A., sempre nell'ambito della procedura di migrazione della numerazione, avesse notificato un “KO” all'esito delle verifiche formali e sostanziali propedeutiche alla DAC, prospettata nel caso di specie al 29 novembre 2011, previste dalla disciplina di settore.

CONSIDERATO all'esito delle risultanze istruttorie che il mancato rilascio della risorsa numerica non è imputabile alla società Eutelia S.p.A. in ragione della causale di scarto menzionata nella relativa reportistica, a supporto delle preventive verifiche che informano la procedura di migrazione;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla società Eutelia S.p.A. per inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile in ordine a quanto lamentato dall'istante, la richiesta da quest'ultimo formulata non merita accoglimento in questa sede;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. Furlan, in qualità di legale rappresentante della società MA.PI in data 2 aprile 2012.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci